

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 35340262 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA –
RICORSO**

con istanza cautelare

PER

- **FRANCO ALFREDO)C.F. FRNLRD78P29I438G)**, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0635340270) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al presente ricorso.

- ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la Campania di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

Commissione Nazionale di cui al D.M. n.326 del 9 novembre 2021, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

USR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

resistenti

nei confronti di

Netti Giuseppe Via S. Salvatore 15 - 81043 Capua (CE)

Per l'annullamento previa sospensiva

1. Del Provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in esito alla prova scritta del 21 MARZO 2022, di mancata ammissione alla prova orale ed esclusione dal concorso e di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi sconosciuti, adottati a carico della ricorrente per la classe di concorso A022 - Regione la Campania, di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23
2. Nonché di tutti i Provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali è stata valutata la prova e attribuito il punteggio di valutazione per punti 68 alla prova scritta della ricorrente ed i singoli punteggi per il voto "0" per le Domande ambigue nn. 37-46 -10 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante le stesse possano considerarsi giuste per via della ambiguità della domanda e nella parte in cui hanno determinato la non ammissione e sono errati, nonché della stessa determinazione/esito di non ammissione contenuti nel documento comunicato

alla ricorrente e pubblicato in data 14 APRILE 2022 attraverso l'inserimento del file Pdf sulla piattaforma Polis - *Istanze online*, nonché per l'annullamento dello stesso documento nella parte in cui contiene la determinazione di non ammissione alla prova orale e l'attribuzione del voto e punteggio lesivo alla posizione della ricorrente.

3. Della **graduatoria/elenco** degli ammessi, di estremi sconosciuti, per la classe di concorso A022, di cui allo stesso concorso pubblico ordinario, di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, indetto dal Ministero dell'Istruzione nella parte in cui esclude chi ricorre e non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale, **nonché per gli stessi motivi del provvedimento/avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. N. 5025 del 6 aprile 2022 di convocazione per l'orale e dell'allegato elenco di convocati nella parte in cui esclude chi ricorre.**
4. Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del **Bando** D.D. del Ministero dell'istruzione del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, anche per come sia stato illegittimamente modificato nella disciplina relativa alla prova scritta e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono il ricorrente nonostante le domande ambigue nn. **37-46 -10** del Quiz somministrato alla ricorrente senza aver riesaminato l'intera procedura.

5. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i **provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati**, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali di estremi ignoti della Commissione Nazionale detta, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i **criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione**, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta e/o di riesame della prova, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale. Ivi compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione ed i Verbali e provvedimenti di adozione dei Quadri di riferimento per la classe detta, nella parte in cui divergono dalle indicazioni degli stessi Quadri.
6. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento e per l'annullamento degli stessi quesiti ambigui già citati del Quiz somministrato alla ricorrente, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre e nella parte in cui sono ambigui, errati e ultronei rispetto ai programmi concorsuali.
7. Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammesso, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

8. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di riesame emessi dal Ministero dell'Istruzione per le classi di concorso A060 e AdMM per il Sostegno nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento non riesaminano le prove impugnate e contengano la determinazione di mancato riesame dei quiz ambigui già indicati relativamente alla classe di concorso in questione, nonché dei provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decret Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022, nonché per l'annullamento della nota prot. N. 8472 del 19 aprile 2022 nella parte in cui non riesamina la prova in questione.
9. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il **Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201**, recante *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del **Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-6-7-8-9-10** attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'**Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187**, recante *«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per*

il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del

regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei **decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice**, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022.

10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

FATTO

1. Chi ricorre ha sostenuto e non ha superato la prova scritta **per la classe di concorso A022** del concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione di cui al Decreto D.D. n. 499/2020 *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. L'esclusione appare ingiusta e frutto della applicazione di un sistema (anche informatico) che ha provocato la mancata ammissione attraverso la **somministrazione di quiz dubbi, mal formulati ed ambigui che hanno determinato sfavorevolmente e ingiustamente l'esito del concorso, quiz che, in alcuni casi, vertevano anche su materie differenti da quanto era previsto dai Quadri di riferimento predeterminati.** Le domande che riteniamo abbiano portato a questo ingiusto esito e che sono da ritenere anche

ambigue sono più specificamente le n.n. nn. **37-46 -10** del Quiz somministrato alla ricorrente.

3. Più specificamente, la prova si è svolta attraverso quiz a risposta multipla, delle quali solo una avrebbe dovuto essere esatta, e non è stata superata perché il punteggio **attribuito è stato di punti 68**, quindi SOLTANTO via delle domande ambigue non è stato raggiunto il **minimo stabilito in punti 70** (per ogni domanda corretta come vedremo venivano infatti attribuiti 2 punti ex artt. 4 e 6 del D.M. 326/2021). Pertanto, quanto alla prova di resistenza **si rappresenta che la** errata predisposizione dei quiz ha compromesso l'esito e **se soltanto queste domande ambigue ed errate fosse stata riconosciuta come correttamente risposta, come effettivamente lo era per quanto dimostreremo di seguito, oppure se fosse stata riesaminata dalla Commissione d'esame, la ricorrente avrebbe superato il concorso**, infatti anche soltanto con l'attribuzione del corretto punteggio ad una unica domanda avrebbe ottenuto quei 2 punti in più utili per conseguire il minimo dei 70 punti richiesti e quindi l'ammissione.
4. Risulta inoltre che, anche la correzione degli elaborati, da parte delle Commissioni Esaminatrici incaricate, è avvenuta con modalità ed utilizzando strumenti informatici e digitali, modalità che ha pertanto ulteriormente compromesso la corretta valutazione del compito, infatti al calcolo informatico delle risposte esatte non è seguita nessuna attività "umana" di riesame e la valutazione delle domande errate, nonostante le segnalazioni, è rimasta semplicemente quelle elaborate in maniera informatica. Il Ministero ad oggi ha riesaminato ed ha ammesso, infatti, soltanto l'ambiguità di quiz relativi ad altre prove d'esame e altre classi di concorso, ma non dei quiz oggi in argomento, in

relazione ai quali non ha provveduto neanche al dovuto riesame. Risulta dagli esiti degli incontri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai giornali nazionali che il Ministero per la classe di concorso A060 e per il Sostegno ha ammesso gli errori e sta per disporre l'attribuzione di 2 punti aggiuntivi ad ogni candidato, tanto che gli Uffici scolastici competenti stanno riconvocando i candidati che in quelle classi di concorso hanno ottenuto 68, ma nessuna altra determinazione di riesame è seguita invece a favore di tutti gli altri candidati delle altre classi di concorso, anche questa modalità appare gravemente lesiva della parità di trattamento e dei principi che governano il giusto procedimento.

5. Chi ricorre, dopo aver proposto apposita segnalazione alla Amministrazione chiamata in causa e non aver ricevuto alcuna spiegazione, propone il presente ricorso per chiedere di essere ammesso con riserva al prosieguo del concorso e che sia ordinato il riesame della sua posizione, affinché l'ambiguità e l'erroneità dei quiz non debba pregiudicare la sua valutazione. Anzitutto viene contestata l'attribuzione del punteggio in relazione alle domande ambigue che di seguito illustreremo ed in relazione alle problematiche relative alle altre incongruenze connesse a domande minuziose e ultronee rispetto ai quadri di riferimento, con gravissima lesione della legittima aspettativa ad una selezione legittima. Inoltre, il bando andrebbe interpretato nel senso più favorevole alla più ampia possibilità di accesso ai percorsi formativi per completare la propria realizzazione secondo i noti principi di cui agli artt. 2,3,33 e 34 Cost.
6. Prima di illustrare le domande erronee, è utile ricostruire l'iter normativo di questo concorso e rappresentare che le prove hanno anche subito importanti modifiche in itinere. Come noto la procedura concorsuale in argomento è stata

bandita con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 21 aprile 2020 n. 499 e poi, fatta eccezione per le classi di concorso relative a materie scientifiche, è **rimasta in attesa della fissazione della prove d'esame per ben due anni.** Nel frattempo la disciplina delle stesse **prove concorsuali è stata via via modificata, anzitutto con l'inserimento di prove scritte a quiz ed anche con l'aggiunta di domande che accertassero le "competenze digitali".**

7. In poco, il precedente Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 201/del 20 Aprile 2020 è stato modificato **dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,** recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, Ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10 del detto Decreto legge n. 73/2021 ha previsto l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **ma con prove da svolgersi secondo modalità semplificate (introducendo in sostanza le prove a quiz) che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina del concorso in tutti i seguenti aspetti più significativi di un concorso: delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio.**

8. Di conseguenza attraverso il **D.M. n. 326/2021** è stato rivisto il Regolamento sul reclutamento dei docenti e sono state dettate “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”*”, modificando di conseguenza anche l’originaria disciplina di cui al Bando n. 499/2020. Con questo Decreto sono state disciplinate le **modalità di redazione dei quesiti della prova scritta, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione** della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.
9. Più specificamente a norma dell’art. 4 del D.M. 326/2021 titolato “Prova scritta per i posti comuni e di sostegno” è previsto che “*1. I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’articolo 11 sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, distinta per classe di concorso e tipologia di posto. 2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*Al successivo comma 3 lett. a) e lett. c) sempre dell’art. 4 si legge che “*La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all’articolo 8 del presente decreto, è composta da **cinquanta quesiti**, così ripartiti: a. per i posti comuni, **quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso**, volti*

*all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;” e “per i posti comuni e di sostegno, **cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento**”.*

10. Infine il comma 6 prevede che: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali **solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti** è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”. Il successivo Articolo 6 (Valutazione delle prove e dei titoli) sempre del D.m. n.326/2021 dispone inoltre che “*1. Le commissioni giudicatrici dispongono di **duecentocinquanta punti**, di cui **cento per la prova scritta**, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli. 2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. **La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.**” L'Articolo 7 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale) “*1. **I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.**” Una volta modificate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, attraverso il successivo**

Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 il Ministero ha aggiornato l'ormai superato Bando concorsuale di cui al Decreto 499/2020.

11. Così, quanto alle prove scritte è stato ribadito all'Articolo 5 (Predisposizione delle prove) del D.M. 326/2021 che *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.”*.

12. E' OPPORTUNO A QUESTO PUNTO ILLUSTRARE LE INCONGRUENZE DELLE DOMANDE CITATE del Quiz somministrato alla ricorrente, E SPECIFICARE I MOTIVI CHE HANNO INGIUSTAMENTE CONDIZIONATO L'ESITO DELLA PROVA SCRITTA. Come vedremo alcune delle domande sono state poste in maniera erronea e contenevano non dei semplici “distrattori”, ma altrettante risposte esatte che non sono state riconosciute tali e hanno fuorviato la valutazione.

13. Ecco le domande in argomento e la spiegazione della loro ambiguità:

DOMANDA 37

Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde,
ch'oro forbito et perle
eran quel dí a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l'onde;
qual con un vago errore
girando pareva dir: Qui regna Amore.

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*, quale verso costituisce l'inizio della sirima?

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| a | <i>Da' be' rami scendea</i> | |
| *b | <i>Qual su le treccie bionde</i> | |
| c | <i>Qual fior cadea sul lembo</i> | X |
| d | <i>Qual con un vago errore</i> | |

Punteggio: 0,00

Tale quesito richiedeva di individuare il verso che costituisce l'inizio della sirima (o sirma) nella IV stanza della canzone di Francesco Petrarca *Chiare, fresche e dolci acque*. La risposta contrassegnata come corretta dal Ministero è la risposta (b) ovvero il verso “qual su le treccie bionde”. Ciononostante, ritengo che la risposta da me indicata, la lettera (a) corrispondente al verso “Qual fior cadea sul lembo”, debba

essere considerata ugualmente corretta. **L'esistenza degli studi di seguito riportati fa venir meno l'univocità della risposta che non solo è requisito fondamentale delle domande a scelta multipla, ma era anche esplicitata come caratteristica della prova concorsuale nelle indicazioni di svolgimento della stessa. Si richiede pertanto l'attribuzione di 2 punti per la risposta data ("Qual fior cadea sul lembo").** Il verso in questione ("Qual fior cadea sul lembo") è tradizionalmente indicato come la *chiave* della stanza. Tuttavia, la *chiave* non ha una classificazione univoca. Sebbene sia da molti considerata un verso autonomo (si veda per esempio Marchese, Angelo, *Dizionario di retorica e di stilistica*, Milano, Arnoldo Mondadori, 19813, p. 41), **molti altri studiosi la considerano parte integrante della sirma, di cui costituisce il primo verso, in funzione di collegamento (*concatenatio*) con la**

fronte. Si veda a tal proposito Ciociola, Marcello, voce "Canzone", in *Enciclopedia dell'italiano*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I, 2010, p. 171: "A partire da Dante, è frequente che il primo verso della sirma rimi con l'ultimo del secondo piede (*concatenatio*)". In particolare, riguardo alla struttura metrica della canzone petrarchesca in oggetto *Chiare, fresche*

e dolci acque, disponiamo della dettagliata descrizione di Pietro G. Beltrami, rinomato professore di Filologia romanza, nonché uno dei maggiori esperti attualmente in circolazione di metrica italiana, autore di svariati manuali di metrica, adottati come testi di riferimento in numerosi corsi di laurea. Nel suo volume *Gli strumenti della poesia*, Bologna, Il Mulino, 1996; Nuova ed. 2002,

Beltrami (§§ 153-164) descrive la canzone antica o petrarchesca, facendo riferimento specifico al componimento *Chiare, fresche et dolci acque*. Si riporta di seguito la scansione metrica fornita da Beltrami (p. 100):

I piede

II piede

sirma

I piede

Il piede
 sirma
 congedo
 Chiare, fresche et dolci ACQUE,
 ove le belle mEMBRA
 pose colei che sola a me par dONNA;
 gentil ramo ove piACQUE
 (con sospir' mi rimEMBRA)
 a lei di fare al bel fianco colONNA;
 herba et fior' che la gONNA
 leggiadra ricovERSE
 co l'angelico sENO;
 aere sacro, serENO,
 ove Amor co' begli occhi il cor m'apERSE:
 date udienza insiEME
 a le dolenti mie parole estrEME.
 S'egli è pur mio destINO,
 e 'l cielo in ciò s'adOPRA,
 ch'Amor quest'occhi lagrimando chIUDA,
 qualche gratia il meschINO
 corpo fra voi ricOPRA,
 e torni l'alma al proprio albergo ignUDA.
 La morte fia men crUDA
 se questa spene pORTO
 a quel dubbioso pASSO:
 ché lo spirito lASSO
 non poria mai in più riposato pORTO
 né in più tranquilla fOSSA
 fuggir la carne travagliata et l'OSSA.

...

Se tu avessi ornamenti quant'ài voglia,
 potresti arditamENTE
 uscir dal boscho, et gir in fra la gENTE.

Escludendo il *congedo*, secondo Beltrami (§ 155, p. 101; § 158, p. 102), ogni stanza è articolata in due parti principali: la prima è costituita da due *piedi* (oggi per lo più nota come *fronte*); la seconda, detta *sirma*, non può essere suddivisa ulteriormente, motivo per il quale è detta *indivisibile*. Riprendendo le parole di Beltrami (§ 159, p. 102): “Nell'esempio, **il primo verso della sirma rima con l'ultimo del secondo piede**. Questa rima si dice *concatenatio* [concatenazione], e si è stabilizzata con Dante; dopo di lui è raro che manchi (è sempre presente in Petrarca). La stessa figura è detta anche *chiave*” [grassetto aggiunto]. Com'è chiaro

dal passo riportato, nei manuali specializzati la *chiave* è considerata parte della sirma, di cui rappresenta il primo verso, e non un elemento a sé stante.

Tale ripartizione è accolta in numerosi saggi e manuali di letteratura italiana. Come esempi illustri secondo i quali le strofe in *Chiare, fresche e dolci acque* sono costituite da due piedi *abC* e una sirma *cdeeDfF*. Si vedano:

- G. Contini, *Letteratura italiana delle origini*, Italia, Rizzoli Libri, 2013, p. 595 e p. 970;

- C. Segre. – C. Martignoni, *Guida alla letteratura italiana: testi nella storia*, Milano, Edizioni

scolastiche Mondadori, p. 619;

- G. Ferroni, *Storia della letteratura italiana. Dalle origini al Quattrocento*, Milano, Einaudi

Scuola, 1991, p. 499;

- R. Luperini - P. Cataldi - L. Marchiani - F. Marchese, *Liberi di interpretare*, Palumbo Editore,

Vol. 1A, p.112;

Seguendo, dunque, le indicazioni appena riportate sulla scansione della canzone petrarchesca, la

stanza riprodotta nella domanda 31 dovrebbe essere così suddivisa:

I piede

II piede

sirma

Da' be' rami scendEA

(dolce ne la memORIA)

una pioggia di fior' sovra 'l suo grEMBO;

et ella si sedEA

humile in tanta glORIA,

coverta già de l'amoroso nEMBO.

Qual fior cadea sul IEMBO,

qual su le treccie biONDE,

ch'oro forbito et pERLE

eran quel dì a vedERLE;

qual si posava in terra, et qual su l'ONDE;

qual con un vago errORE

girando pareva dir: Qui regna AmORE.

Il verso iniziale della sirma risulta quindi il v. 46 “Qual fior cadea sul lembo”, ovvero la risposta (a)

fornita dalla sottoscritta e non il v. 47 “qual su le treccie bionde”, ossia la risposta (b) indicata

come corretta dal Ministero.

In conclusione, si riconosce che per tradizione è invalso l'uso di considerare separatamente il verso

chiave, come fanno molti manuali; tuttavia, altrettanti manuali, tra cui saggi specialistici redatti da alcuni tra i più autorevoli filologi italiani, sostengono che nella canzone petrarchesca la *chiave* sia parte della sirma e ne costituisca il primo verso. Pertanto, poiché la risposta considerata corretta dal Ministero non è l'unica possibile, si chiede di riconoscere come risposte corrette sia la risposta (a), “Qual fior cadea sul lembo”, sia la risposta (b) “qual su le treccie bionde”.

Tale prospettiva è appoggiata, del resto, anche da linguisti contemporanei come Massimo

Arcangeli, professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature

straniere dell'Università di Cagliari, componente del Collegio di Dottorato in Linguistica storica e

storia linguistica dell'Università "La Sapienza" di Roma, responsabile scientifico mondiale del

PLIDA-Dante Alighieri e docente dell'Università LUISS Guido Carli di Roma.

Si veda a tal proposito il

suo intervento sulla piattaforma social *Facebook* del 04/04/2022, in cui afferma:

Ecco un altro quesito – riprodotto anche qui, come nei casi precedenti, in uno screenshot – posto ai candidati del

concorso scolastico ordinario in corso di svolgimento. La canzone petrarchesca “Chiare, fresche et dolci acque” si

compone di 5 stanze di 13 versi ciascuna (4 endecasillabi e 9 settenari) più un congedo (2 endecasillabi e un

settenario). Ogni stanza è strutturata internamente in una fronte, divisa in due piedi (abC/abC), e **una sirma indivisa**

(schema: cdeeDff), col congedo che riprende lo schema degli ultimi tre versi della sirma (GhH). Secondo chi ha

proposto il quesito il primo verso della sirma sarebbe l'ottavo («qual su le treccie bionde»), perché viene considerato il

settimo verso (chiave o diesis, oppure “concatenatio”; in francese “clé de voûte”) come a sé stante. Andiamo per

gradi, partendo dalla “concatenazione” dantesca. Nel “De Vulgari eloquentia” (II, XIII), dopo aver parlato di una o più

rime scompagnate (“incomitatae”), e attribuito a un Gotto Mantovano la responsabilità di aver denominato “clavis” la

rima priva di riscontro (i provenzali la definivano estrampa) che quel poeta immetteva nelle stanze di ogni sua canzone, Dante sostiene consistere la “concatenatio” nel far rimare il primo verso della seconda parte di una stanza con l’ultimo della prima parte, definendo il procedimento “una bella incatenatura, per dirla così, della stanza stessa” («quaedam ipsius stantiae concatenatio pulcra», ibid.). Nella canzone dantesca questo procedimento, frequentissimo nella lirica due-trecentesca, assume i tratti della regolarità. Petrarca riprende la concatenazione in modo sistematico, senza eccezioni. **La “canzone petrarchesca” è strutturata, per definizione, in due piedi e una sirma (indivisa): non è possibile accertare, in quest’ultima, nessuna distinzione tra presunte volte, perché dovrebbe fondarsi su una regolarità dell’alternanza fra schemi sillabici (numero di versi, e loro tipologie) e sistemi rimici impossibile da accertare.** Ora, per quanto riguarda il “verso di chiave”, sebbene una certa scuola lo isoli dalla sirma (cfr., per es., Angelo Marchese, *Dizionario di retorica e di stilistica*, Milano, Arnoldo Mondadori, 19813, p. 41), **la testimonianza dantesca è inequivocabile: la “concatenatio” è parte della sirma** (cfr., con riferimento al passo dantesco sulla “bella incatenatura”, Francesco D’Ovidio, “Versificazione italiana e arte poetica medioevale [...]”, Milano, Hoepli, 1910, p. 577: «Spessissimo avviene che si ripeta nel primo verso della seconda parte (coda o Versi) la stessa rima dell’ultimo verso della parte prima (piedi o fronte)»). **Altrettanto inequivocabili le attestazioni critiche che considerano l’esempio dantesco come punto d’origine di una tradizione, comprendente (com’è ovvio) anche Petrarca, che ritiene la chiave, in rima con l’ultimo verso della fronte, parte integrante della sirma:** «CONCATENATIO [...]. Nella stanza della “canzone” [...], termine dantesco che indica la rima fra il primo verso della “sirma” (o della prima volta) e l’ultimo del secondo piede» (Pietro G. Beltrami, *La metrica italiana*, Bologna, il Mulino, 19942, p. 346); «A partire da Dante, è frequente che il primo verso della sirma rimi con l’ultimo del secondo piede (concatenatio)» (Marcello Ciociola, *Canzone*, in *Enciclopedia dell’italiano*, diretta da Raffaele Simone, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. I, 2010, pp. 171-172, a p. 171). Il primo verso della sirma della quarta strofa di Chiare, fresche et dolci acque,

tirando le somme, può dunque essere a buon diritto sia il settimo («Qual fior cadea sul lembo») sia l'ottavo («qual su le trecce bionde»). **Chi ha risposto "Qual su le trecce bionde" ha perciò risposto giusto, esattamente come chi ha risposto "Qual fior cadea sul lembo".**

A022 - CAMPANIA
CF: FRNLRD78P29I438G

DOMANDA 10

Grammar

_____ the immense suffering it causes, antisocial behaviour is considered low-level crime.

| | | |
|----|-------------|---|
| *a | In spite of | |
| b | Even though | |
| c | Although | |
| d | Despite of | X |



Punteggio: 0,00

Il MIUR ritiene che le espressioni "Despite of" and "In spite of" siano differenti e funzionino lessicalmente in modo differente in una frase. Da ricerche su dizionari i termini risultano intercambiabili ed aventi la stessa, identica traduzione:

Italiano- Inglese, Garzanti, Milano 1976

p. 650 **despite**: nonostante, malgrado



p. 938 **spite**: nonostante, malgrado



Geoffrey HUTCHINGS, *Dizionario Inglese-Italiano/Italiano-Inglese*, Fratelli Melita Editori, La Spezia, 1989:

p. 129 **despite**: nonostante, malgrado

p. 475 **spite**: nonostante, malgrado



Stesso discorso per i dizionari on-line più diffusi. E, allora, alla ricerca della prova che i due termini non si equivalessero l'indagine è stata condotta anche sul prestigioso *Online Etymology Dictionary*, la cui base dati può vantare sia fonti storiche sulla lingua inglese di indiscutibile validità, sia i più recenti apporti linguistici e il confortante ricorso ai maggiori dizionari di recente pubblicazione (<https://www.etymonline.com/columns/post/sources>). Ebbene, anche sul sito di riferimento per coloro i quali studiano l'inglese da un punto di vista accademico, storico-linguistico, alla voce *spite*, rimanda inequivocabilmente al più diffuso *despite*, dando per entrambi come traduzione “notwithstanding”, utilizzando un termine di radice germanica rispetto a *despite/spite* che ha etimo latina: in italiano la traduzione è “nonostante”.

← → ↻ https://www.etymonline.com/word/spite#etymonline_v_24035 110

ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY Search

spite (n.)
 c. 1300, shortened form of *despit* "malice" (see **despite**). Corresponding to Middle Dutch *spijt*, Middle Low German *spyt*, Middle Swedish *spit*. In 17c. commonly spelled *spight*. Phrase *in spite of* is recorded from c. 1400, literally "in defiance or contempt of," hence "notwithstanding." *Spite-fence* "barrier erected to cause annoyance" is from 1889.

spite (v.)
 c. 1400, "dislike, regard with ill will," from **spite** (n.). Meaning "treat maliciously" is from 1590s (as in "cut off (one's) nose to spite (one's) face"); earlier "fill with vexation, offend" (1560s). Related: *Spited*; *spiting*.

Entries linking to spite

despite (n., prep.)
 c. 1300, *despit* (n.) "contemptuous challenge, defiance; act designed to insult or humiliate someone;" mid-14c., "scorn, contempt," from Old French *despit* (12c., Modern French *dépit*), from Latin *despectus* "a looking down on, scorn, contempt," from past participle of *despicere* "look down on, scorn," from *de* "down" (see **de-**) + *spicere/specere* "to look at" (from PIE root ***spek-** "to observe").
 The prepositional sense "notwithstanding" (early 15c.) is short for *in despite of* "in defiance or contempt of" (c. 1300), a loan-translation of Anglo-French *en despit de* "in contempt of." It almost became *despight* during the 16c. spelling reform.

Analisi per l'Agroalimentare
 Polispes Spettrofotometri


Definitions of **spite**

Dictionary entries near spite

- spirometer
- spissitude
- spit
- Spitalfields
- spitball
- spite
- spiteful
- spitfire
- spittle
- spittoon
- Spitz

(schermata tratta dal PC del ricorrente in data 5-5-2022)

Persino il maggiore motore di ricerca tuttora in uso, la piattaforma Google visitata ogni giorno da diversi milioni di internauti, alla sola digitazione della parola *despite* propone direttamente, addirittura, il corrispettivo italiano e viceversa:



(schermata tratta dal PC del ricorrente in data 5-5-2022)

Anche i blog più improntati sull'inglese di livello C2, e quindi madrelingua, livello che tuttavia non è ritenuto necessario per l'insegnamento delle materie umanistiche, pur contemplando una lieve sfumatura di significato e un diverso possibile ambito di applicazione delle due preposizioni dipendente dai gusti personali, dal proprio bagaglio culturale e dagli usi domestici, non possono non ammettere che non vi è alcuna sostanziale differenza tra l'una e l'altra:

"What's the difference between despite and in spite of? The easy answer: none. Despite of and in spite of, despite what you may have heard, work identically in a sentence. In other words, these two prepositions, in spite of what you may have heard, are basically identical";

trad. "Quale è la differenza tra "Despite" e "In spite of"? La risposta è semplice: nessuna. "Despite" e "In spite of", rispetto a ciò che tu abbia potuto sentire, lavorano allo stesso modo in una frase. In altre parole, queste due preposizioni, rispetto a quanto tu abbia potuto sentire, sono in effetti identiche"

(<https://www.grammarly.com/blog/despite-in-spite-of/>, URL attivo e consultato l'ultima volta il 5-5-2022).

PER QUESTI MOTIVI si ritiene che la formulazione della domanda sia tendenziosa e scorretta ma, soprattutto, che la risposta non sia univoca.

DOMANDA 46

"Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio".

In quale funzione è usato il verbo *fare* nel periodo precedente?

| | | |
|----|--------------|---|
| *a | Causativa | |
| b | Ausiliare | |
| c | Fraseologica | X |
| d | Servile | |

Punteggio: 0,00

37/40

In questo quesito, le risposte potenzialmente esatte sono ben tre: oltre all'opzione indicata come corretta (*causativa*), risultano plausibili anche *fraseologica* e *servile*. La manualistica, infatti, riconduce la microcategoria dei verbi causativi (in particolare il verbo *fare* unito a verbi all'infinito) sia a quella più ampia dei verbi **fraseologici** (Pittàno, Sensini, Zordan) sia a quella dei verbi modali altrimenti noti come **servili** (Trifone-Palermo). Venendo meno l'univocità della risposta, si richiede di convalidare anche per la risposta "*Fraseologica*".

14. Per finire vogliamo dare un cenno a come i quiz siano stati estranei ai Quadri di riferimento pubblicati dal Minsiterno, con particolare riferimento ad esempio alle competenze digitali. Mentre i quiz hanno imposto domande tecniche i quadri di riferimento si limitano infatti a

prevedere che *“I cinque quesiti a risposta multipla finalizzati all’ accertamento delle competenze digitali, siano “funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un’ integrazione significativa del digitale nell’ azione didattica”*

Quanto ai programmi richiesti la loro genericità e minuziosità è stata già lamentata anche dal parere del Cspi n. 65/2021

15. La giurisprudenza in materia ha fissato dei chiari principi che meritano di essere applicati anche oggi per ristabilire la legittimità del procedimento di selezione. Questo ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso R.g. n.8105/2020 ha già affrontato questione identica e motivato accoglimento nei seguenti termini: *“considerata la rilevanza della questione con riferimento all’ interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all’ uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell’ ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l’ uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;”*.

Tutto ciò premesso si chiede l’ annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO

DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.

In relazione al procedimento impugnato si lamenta, anzitutto, la natura ambigua ed errata di numerose tra le domande della prova a quiz che sono state somministrate. Ne abbiamo già illustrato in fatto i numerosi aspetti di incongruità e se ne lamenta appunto l'illogicità e la manifesta incongruenza tali da aver ingiustamente determinato l'esito dell'esame.

L'impianto normativo che ha disciplinato il concorso imponeva al contrario l'individuazione e la valutazione di una unica risposta come l'unica risposta esatta, basta rammentare l'art. 4, comma 6 del D.M. n. 326/ 2021 che così recita: *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.

Invece le Domande segnalate erano prive di una unica risposta esatta che desse certezza giuridica alla regolarità del procedimento di correzione, che si mostra pertanto falsato e incongruente.

Talora i quiz somministrati sono stati anche estranei alle materie prestabilite e imponevano ad esempio per la domanda relativa alle competenze digitali, con abnorme ingiustizia, conoscenze informatiche incongrue, eccessivamente tecniche e minuziose rispetto al profilo di un insegnante di Lettere e comunque fuori programma. La descritta ambiguità e l'erroneità illustrate hanno compromesso la certezza giuridica dello stesso esito della prova.

Appare evidente, infatti, che senza la ambiguità del quiz e considerata la correttezza anche delle risposte date, chi ricorre avrebbe senz'altro superato il quiz mentre rimane escluso addirittura SOLTANTO PERCHE' UNA UNICA DOMANDA E' STATA CONSIDERATA ERRATA, in esito ad un procedimento dubbio, erroneo e irregolare.

In materia è stato ormai chiarito che la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità all'indirizzo formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all'Amministrazione – estendere il proprio giudizio dall'esame estrinseco della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria) all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare il vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile così come accade nella nostra vicenda (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

L'utilizzazione dello strumento delle selezioni per quiz, da sempre oggetto di dubbi e contestazioni, ha visto, nel tempo, fissare dei principi fondamentali proprio dalla giurisprudenza, principi che merita applicare anche alla nostra vicenda. In particolare, anche se le procedure informatizzate e per quiz non si sostanziano “in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione” (cfr. Sez. I, ord.za 4 ottobre 2004, n. 10129 e Corte cost., ord.za 7 luglio 2005, n. 273),

RIMANE CHE SOTTO SPECIFICI ASPETTI QUESTE PROCEDURE SI PRESTANO A DIVERSI PROFILI DI CENSURABILITA', SOPRATTUTTO SE NON SONO SOTTOPOSTE AD UNA “accurata e speciale procedura che ne garantisca la piena legittimità”, appunto come è emerso nel concorso in argomento.

Inoltre, già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato, molto del tempo concesso è stato purtroppo utilizzato per affrontare domande dubbie dove le risposte esatte apparivano numerose.

Anche questo ecc.mo Collegio ha già riconosciuto e accolto le istanze cautelari avanzate in procedimenti identici, ci riferiamo ad esempio alla ORDINANZA n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020, oppure alla più recente TAR LAZIO SEZ II Ordinanza n. 4848/2022 DEL 22 APRILE 2022; è opportuno anche rammentare l'orientamento univoco della giustizia amministrativa, per tutte basta citare la pronuncia del Consiglio di stato relativa alla natura dei quiz: “ *Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.*(Ord. Emessa su ricorso r.g. n.9914/2011) ”.

Sui quiz ambigui e limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008 è stato anche censurato l'operato della Amministrazione che abbia somministrato quiz su materie non previste oppure che impongano una

conoscenza minuziosa così come appunto accaduto nella nostra vicenda : “ *l’ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell’esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E’ infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta.*

*E’ acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione **allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando.** Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [..]”.*

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l’esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell’erroneo agire della Amministrazione.

La documentazione offerta al Collegio dimostra chiaramente che nella vicenda in argomento la valutazione che condanna chi ricorre alla esclusione è al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità e non rispetta i parametri tecnici di univoca lettura, (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L’esercizio della discrezionalità tecnica non corrisponde ai dati concreti, non appare logico ma arbitrario, risulta erroneo in fatto e irrazionale.

Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma –

ferma rimanendo l'insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici.

Ciò premesso sul piano metodologico, corre l'obbligo di richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui i quiz con domande a risposta multipla richiedono che *“tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere **congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti**; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta”* (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

In sintesi, quindi, è ormai *ius receptum* che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca nella sua completezza, anche le risposte che fungono da distrattore non possono sfuggire a questo vaglio.

Anche le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato non possono comportare ambiguità e prestarsi a interpretazioni divergenti come accaduto nella nostra vicenda DOVE LE RISPOSTE DISTRATTORI SONO IN REALTA' ALTRETTANTO ESATTE, anche se è ovvia nel meccanismo a quiz la presenza del c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella *“risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile”* (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).

2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost. Carenza Motivazione

Altro profilo da lamentare è la violazione sotto diversi aspetti dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90.

Le modalità descritte, l'ambiguità ed erroneità dei quiz comportano la violazione del principio generale di **motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa** e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai principi ivi declinati.

Per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove....*" (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

Nel procedimento in argomento rimangono inspiegabili, invece, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, le fasi procedurali che hanno condotto alla esclusione, che si presenta priva di ogni motivazione logico giuridica. Inoltre appaiono ignote sia le modalità di adozione sia di recepimento da parte della Commissione Nazionale e della Commissione esaminatrice dei quiz e delle griglie di valutazione in argomento.

Eppure l'art.3, comma 5, del Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero di Istruzione (che ha modificato il Bando originario) dispone che la valutazione della prova scritta debba essere effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale. Essendo stata l'attività di valutazione di questi quiz meramente informatica, appare chiaro che, a monte, la ambiguità delle domande offerte abbia inficiato irrimediabilmente ogni possibile motivazione e coerenza della valutazione stessa e dunque della impugnata esclusione.

Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti offerti dalla Commissione Nazionale né tanto meno di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti una volta che ne è emersa la possibile ambiguità.

Sia l'operato della Commissione Nazionale sia della Commissione esaminatrice, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni riesame e a monte di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e **delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale** sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". **La mancanza dei verbali** relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre.

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione Nazionale desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *“Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omissso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra*

i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile" (così a pag. 27 del ricorso). Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame. Conseguenza che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il

quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la 21 conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa. Per concludere sul punto, è possibile desumere - ciò emergendo dal tenore della risposta fornita dalla precitata Direzione generale all’istanza di accesso alla documentazione concernente la formazione dei quesiti oggetto delle varie prove di esame - che l’eliminazione dei file e degli atti cartacei è stata disposta in ragione dell’esigenza di assicurare l’assoluta segretezza del contenuto dei test. E’ però agevole osservare come non ricorresse alcuna plausibile ragione giuridica da giustificare la contestata operazione “purificatrice”, atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell’ordinamento afferenti all’ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387). Indubbiamente la secretazione degli atti era una giusta e legittima esigenza mirata a evitare l’anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti (anche se non può non osservarsi, fuor di ogni ironia, che per la prima volta nella storia dei test di ammissione a medicina il principio di segretezza dei test è stato violato in alcune sedi universitarie, come ampiamente riportato dalle cronache giudiziarie); tale esigenza andava però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti. 22 Il

fatto che la Commissione si sia “bruciata dietro le navi”, alla maniera del condottiero spagnolo Hernan Cortés, ha sortito l’effetto, giuridicamente rovinoso, di invalidare insanabilmente le attività da essa compiute, ove si pensi - stante l’assenza di verbalizzazione della seduta in cui la medesima avrebbe operato – che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all’elaborazione della formulazione dei quesiti. 4.2.- E’ indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria impugnata”.

Anche nella nostra vicenda i vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

3 VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.- ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELL’ISTRUTTORIA, DELLA MOTIVAZIONE.- ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. Disparità di trattamento del

mancato riesame.

Ulteriore profilo di illegittimità della esclusione di chi ricorre è la gravissima e palese disparità di trattamento che emerge dal mancato riesame della prova e delle sue modalità. Ricordiamo a questo proposito che una delle avvertenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espressa nel parere N. 65/2021 era stata appunto di correggere quella sorta di estraneità che i programmi presentavano rispetto all'effettivo profilo del docente di scuola secondaria, tanto da far dire al Consiglio che *“I programmi disciplinari appaiono **enciclopedici**, eccessivamente **generici** e **nozionistici**, caratterizzati dalla tendenza a proporre tematiche e contenuti, trascurando sia le Indicazioni nazionali, in particolare quelle della scuola secondaria di primo grado e dei Licei, sia le Linee guida degli Istituti tecnici e dei professionali, tendenza testimoniata peraltro dalla scelta di titoli di paragrafi riferiti ad ambiti diversi da quelli presenti nelle Linee Guida e Indicazioni Nazionali. Infatti, la trattazione delle conoscenze nelle Linee guida e nelle Indicazioni nazionali 2012 avviene sulla base di scelte significative da parte del docente. Questa competenza è quella che deve essere valutata in sede concorsuale, non quella prettamente accademica, già valutata in sede universitaria. L'orientamento proposto nei programmi concorsuali al candidato non sottolinea sufficientemente l'esigenza di interpretare i canoni disciplinari come "campi di scelte" da effettuare in una prospettiva di rilevanza epistemologica, psicologica e pedagogica per l'insegnamento e l'apprendimento.”*

Inoltre tutti i quotidiani nazionali hanno riportato la notizia della anomala bassissima percentuale di ammessi al concorso, tanto che lo stesso Ministero dell'Istruzione, quanto alle prove scritte somministrate per la classe di concorso A060 e AdMM per il sostegno, ha poi provveduto a riconoscere gli errori e attribuire 2 punti aggiuntivi a tutti i concorrenti.

Con gravissima disparità di trattamento e gravissima carenza di motivazione la stessa attività di riesame non è stata disposta per le prove in argomento. Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato dalla ambiguità riscontrata e dal parziale riesame della procedura è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti

oggetto del presente ricorso e fa desumere che, in concreto, tutte la prova scritta sia rimasta del tutto priva di ogni adeguata attività di valutazione da parte della Commissione e rimanga in ogni caso priva di una motivazione logico giuridica adeguata e coerente con l'impianto normativo che regola il pubblico concorso. (TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

Rimane, in poco, davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Nonché viene violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente e preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Del resto anche a livello di Diritto comunitario l'art. 6 della direttiva 2000/78 è formulato nel modo seguente: «La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili». Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva così prevede: «1. *Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta* basata su uno dei motivi di cui

all'articolo 1. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (si veda per tutte Corte di giustizia dell'Unione Europea Seconda Sezione Sentenza 3 giugno 2021)

Anche sotto questo profilo l'agire amministrativo appare incongruo ed illegittimo se si considera che il nostro ordinamento impone il **“rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 Cost. in virtù dei quali l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale del comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento, che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”** (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.7.2008, n. 3536).

Ne consegue che la funzione amministrativa anche nella presente vicenda avrebbe dovuto essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, di rispetto del principio di imparzialità e buon andamento. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza n. 7966/2010 ha precisato che **“ secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede (..) è applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260) (..) si impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. ... (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141).**

4. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.

Ulteriore profilo di illegittimità è da ravvisare nella illegittima modalità di utilizzazione del meccanismo informatico di correzione. Anche stavolta questa difesa non rinuncia a non osservare come l'inserimento delle procedure informatiche sia stato armonizzato male con i principi della corretta azione amministrativa.

Davanti alle avvertenze del Consiglio Superiore della pubblica istruzione circa la possibile erroneità delle modalità di selezione, l'attività della Commissione esaminatrice appare del tutto nulla, manca ogni riesame ogni reale valutazione della prova scritta da parte di questa Commissione che si è limitata a recepire un conteggio meccanico del sistema informatico e avrebbe invece potuto e dovuto meglio integrare la propria attività con quella del mero computer, quanto meno in fase di riesame. Pertanto, altro profilo che appare illegittimo è quello relativo alle modalità informatiche adottate, che hanno impedito ogni correzione delle criticità rappresentate. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la possibile regolarità delle procedure di correzione, sia per il privato che in via sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste esclusioni da una selezione pubblica. Recentemente la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in materia di legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta e gestita in via informatica. Anche in quel caso la piattaforma informatica aveva dimostrato di avere delle problematiche e un funzionamento limitato non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed il T.A.R. ha annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente, dato che proprio l'utilizzo di un sistema informatico non adeguato avrebbe determinato l'impossibilità di considerare valida l'offerta della ricorrente. Conseguentemente

all'annullamento, il giudice amministrativo ha disposto il rinnovo delle operazioni di gara a titolo di risarcimento in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio. Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis di gara, del codice degli appalti e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici. Il CAD all'art. 44, prevede un obbligo generale per le amministrazioni pubbliche (e gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'obbligo di dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici volto ad assicurare: • l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento; • l'integrità del documento; • la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari (assicurando in tal modo la tracciabilità). Tracciabilità, integrità, immutabilità: sono elementi essenziali dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere. La P.a. ha sì recepito la domanda della ricorrente, ma la successiva emersione dei problemi di ambiguità delle domande a maggior ragione fanno sì che non può assolutamente l'Amministrazione prescindere dai principi fondamentali del concorso e della più ampia partecipazione. La procedura informatica viene utilizzata per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede. La "voglia di digitalizzazione" è giusta e potrebbe essere un grande progresso per il miglioramento della efficienza della nostra Amministrazione, ma non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini. Mentre nel caso in argomento l'amministrato si è visto in sostanza impedire

ogni valutazione della anomalia che ha lamentato per via di un meccanismo forviante ed errato che non le ha consentito di ottenere una valutazione completa e reale della sua prova. In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa. L'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi della partecipazione al procedimento amministrativo dal comma 1 del successivo art. 4 Cad; quanto alla fase dell'istruttoria del procedimento è in via generale prevista dall'art. 3.

o0O0o

ISTANZA DI SOSPENSIVA

- Quanto al *periculum in mora*, le date di esame sono imminenti, appare perciò evidente l'estrema urgenza che giustifica l'adozione di ogni provvedimento immediato ed il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla esclusione dal concorso per soltanto una domanda ingiustamente ritenuta errata ed in esito ad un procedimento che ha già dimostrato la sua fallacità, di cui lo stesso Ministero ha riconosciuto le incongruenze. La necessità e l'urgenza si fondano sul particolare aggravio per chi ricorre, precario della scuola, ha atteso per due anni questo esame, ha investito sul concorso importanti risorse anche

economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

A questo si aggiunga che nessun danno verrebbe arrecato alla Amministrazione che anzi potrebbe utilmente limitare così il danno grave arrecato al contrario proprio dall'aver speso denaro pubblico per una selezione errata, imprecisa e fonte di spesa inutile, procedimento che proprio per gli errori commessi non ha potuto portare a termine lo scopo prefisso di selezione di personale docente.

E' importante sottolineare che le prove concorsuali sono anche rivolte al conseguimento della abilitazione che anch'essa verrebbe così ingiustamente negata per gli errori rappresentati, così infatti dispone l'art. 7 comma 7, del Decreto Dipartimentale n. 23/2022: *“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. L'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all'Allegato C.”.*

E' altresì utile rammentare come la vicenda sia del tutto identica a quella già affrontata più volte favorevolmente dalla giurisprudenza, la giurisprudenza amministrativa ha già costantemente deciso favorevolmente la materia, si veda da ultimo **TAR LAZIO SEZ II Ordinanza n. 4848/2022 DEL 22 APRILE 2022** questo stesso ecc.mo Collegio con Ordinanza n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020 ha chiarito: *“considerata la rilevanza della questione con*

referimento all'interesse della candidata, atteso il punteggio complessivo riportato ..e, conseguentemente, la non ammissione alla prova scritta per mancato raggiungimento del punteggio minimo all'uopo richiesto .. a fronte della succitata risposta contrassegnata come errata dal valore di 0,5 punti; ritenuto come la contestazione circa la non correttezza delle risposte ai quesiti di un test nell'ambito di prove preselettive debba essere vagliata con particolare rigore, attesa l'uniformità di applicazione dei contenuti del modulo correttore a tutti i candidati;”

- Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della prova e alla dimostrata e documentata ambiguità dei quiz. - In materia di concorso pubblico, non possiamo anche non richiamare l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e vuole che: nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive; che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali. - Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate; - che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; - che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo

consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.

o0O0o

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

ISTANZA ISTRUTTORIA

- In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all' Amministrazione di motivare con apposita relazione circa i profili qui rappresentati e di produrre i seguenti documenti:
- Ogni processo verbale che sia stato redatto per ogni singola riunione dalla Commissione Nazionale e dalla Commissione esaminatrice, compresi eventuali verbali relativi alla gestione dei quiz ambigui e comunque relativi alla procedura e attribuzione di punteggi a carico del ricorrente
- Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova e determinati i criteri e le griglie di valutazione, e con i quali si sia valutato o meno di controllare l'ambiguità di tutti i quesiti.

Tutto ciò premesso,

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di

Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze avanzate, l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati affinché chi ricorre sia ammesso, anche con riserva, alla successiva fase orale anche nella sessione suppletiva, e sia inserito nella graduatoria/elenco degli ammessi al prosieguo del concorso.

In subordine si chiede di ordinare all'Amministrazione di riesaminare la procedura di non ammissione alla presenza di una nuova commissione e, in via ulteriormente gradata disporre la ripetizione dello stesso procedimento, nel rispetto della legge e della parità di trattamento, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale

In via istruttoria, ove il Collegio lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede di ordinare all'Amministrazione resistente tutta la documentazione relativa a verbali e provvedimenti di predisposizione dei criteri di adozione dei quiz in questione e valutazione delle prove scritte e dell'ammissione agli orali, nonché la documentazione indicata nella istanza sopra articolata e quella relativa alla individuazione e nomina dei commissari;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 15 maggio 2022

avv. ssa Elena Spina